SENATO DELLA REPUBBLICA

--- X LEGISLATURA ----

N. 942-A

RELAZIONE DELLA 3° COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE)

(RELATORE ROSATI)

Comunicata alla Presidenza il 28 luglio 1988

SUL

DISEGNO DI LEGGE

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sulla ripartizione della capacità sui servizi regolari intraeuropei, con allegato, adottato a Parigi il 16 giugno 1987

presentato dal Ministro degli Affari Esteri di concerto col Ministro di Grazia e Giustizia col Ministro dei Trasporti e col Ministro delle Partecipazioni Statali

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 17 MARZO 1988

X LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Onorevoli Senatori. – L'Accordo di cui si propone la ratifica, negoziato e concluso nell'ambito della Commissione europea dell'aviazione civile (CEAC) – istituita nel 1955, con sede a Parigi, di cui fanno parte ventidue Stati – riguarda la ripartizione della «capacità operativa» sui servizi aerei regolari intraeuropei.

Per capacità operativa si intende la relazione tra frequenze e tipi di aerei, cioè il prodotto, nell'ambito di una unità di tempo determinata, del numero dei posti dell'aeromobile per il numero dei voli. In genere le compagnie aeree fissano tali offerte al pubblico, in modo paritetico ed eguale tra le Parti contraenti (50 per cento) indipendentemente dal numero dei vettori di ciascuna Parte (uno o più), o indicano esplicitamente il 50 per cento quale criterio applicativo non derogabile per i vettori, ovvero determinano a priori ed in perfetta reciprocità il numero delle frequenze settimanali ed i tipi di aereo. Ma ciò ha costituito un ostacolo allo sviluppo del trasporto risolvendosi in una remora alla espansione commerciale delle compagnie ed in un pregiudizio per le esigenze dell'utenza. Di qui l'Accordo in esame.

Esso prevede la facoltà di una diversità di offerta nelle coppie di relazioni e, quindi, una certa flessibilità. La misura di tale elasticità è stata concordata in una zona tra il 55 e il 45 per cento, indipendentemente dal numero dei vettori di ciascuna Parte (uno o più).

In sostanza le compagnie di due paesi che aderiscono all'Accordo non sono tenute all'obbligo di una perfetta identità quantitativa di capacità, ma la compagnia o le compagnie di una Parte può o possono liberamente offrire una percentuale del 55 per cento calcolata sul totale programmato dalle imprese di entrambe le Parti.

Questo totale è normalmente frutto di semplice addizione delle pianificazioni delle compagnie, salve situazioni peculiari che l'Accordo prevede e disciplina.

La Commissione affari esteri ha giudicato utile tale Accordo e per questo raccomanda all'Assemblea di autorizzarne la ratifica.

Rosati, relatore

X LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo sulla ripartizione della capacità sui servizi aerei regolari intraeuropei, con allegato, adottato a Parigi il 16 giugno 1987.

Art. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1 a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità a quanto disposto dall'articolo 11 dell'Accordo stesso.

Art. 3.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.